SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

(66ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » **(2267)** (*D'iniziativa dei deputati Franzo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 645, 648
CARELLI 647
DE LEONARDIS 648
DESANA 647

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Galli, Granzotto Basso, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni e Ristori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franzo ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (2267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franzo, Germani, Marenghi, Pucci Ernesto, Prearo, Truzzi, Sodano e Biasutti: « Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, semprechè le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962.

L'articolo 18 della legge 2 giugno 1961 n. 454, come i colleghi sanno, stabilisce:

« Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Al fine di assicurare la meccanizzazione delle operazioni colturali e di incrementare la trasformazione delle aziende è altresì autorizzata, a favore delle aziende agricole non previste dal primo comma del presente articolo, la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ragione di lire 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per contributi per l'acquisto di macchine motrici o operatrici e attrezzature annesse nella misura massima del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali di esercizio a termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949. I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico.

Nella determinazione delle tariffe per l'uso delle macchine acquistate da imprese a conduzione associata col contributo di cui ai precedenti commi, viene tenuto conto del minor costo effettivo rappresentato dal godimento del predetto contributo ».

Ora, per dare attuazione alle suddette provvidenze, era necessario attendere, secondo l'articolo 3 della stessa legge, le direttive ministeriali di intervento. Molti produttori agricoli, invece, per motivi di urgenza, hanno ritenuto di poter procedere egualmente all'immediato acquisto di macchine agricole, riservandosi di iniziare le pratiche volte ad ottenere i contributi dello Stato successivamente alla pubblicazione delle direttive ministeriali, le quali sono state infatti emanate con i decreti 5 agosto e 28 novembre 1961. Essi hanno quindi compiuto i loro acquisti senza inoltrare domanda e senza il necessario parere dei rispettivi Ispettorati agrari.

È evidente che i suddetti produttori non potrebbero oggi, in linea di diritto, godere dei benefici della legge n. 454. Ma ragioni di equità — anche in considerazione della sollecitudine da essi dimostrata nell'adeguarsi ai nuovi programmi di ammodernamento delle attrezzature agricole — hanno spinto gli onorevoli presentatori del provvedimento in esame a proporre una sanatoria; a proporre cioè l'estensione delle provvidenze del-

l'articolo 18 citato agli acquisti intervenuti dalla data di entrata in vigore del Piano verde fino al 31 dicembre 1961, anche nei casi in cui le domande di contributo siano state presentate ad acquisto già effettuato, purchè esse siano pervenute agli organi competenti entro il 31 marzo 1962.

Data l'evidente opportunità ed utilità del disegno di legge, ritengo non possano darsi ostacoli alla sua approvazione.

C A R E L L I . Sono d'accordo sull'opportunità di approvare il disegno di legge. Desidero però rilevare che lo stesso indirizzo dovrebbe essere seguito per quanto riguarda le domande di contributo relative alle costruzioni rurali e a quei miglioramenti in genere i quali siano stati ritenuti indispensabili dalla parte interessata allo scopo di evitare disastri e crolli. Bisogna infatti considerare che il piu delle volte i suddetti interessati hanno affrontato degli oneri senza altro pesanti — e nell'incertezza di poter ottenere un contributo da parte dello Stato — per evitare il danno gravissimo che avrebbe potuto determinarsi in attesa di un intervento da parte degli organi competenti.

Nei casi suddetti, però, andrebbero accolte non le domande presentate posteriormente all'esecuzione delle opere, bensì le domande presentate per tempo e non istruite perchè non esistevano ancora le disposizioni annuali di applicazione del Piano, relative ad opere eseguite successivamente, direttamente dall'interessato, per necessità che vengano riconosciute dagli organi di controllo.

D E S A N A . Mi associo alle dichiarazioni del collega Carelli, in quanto è evidente che il principio stabilito dal disegno di legge è valido non solo per la meccanizzazione, ma anche e soprattutto per i miglioramenti fondiari.

Desidero però anche cogliere l'occasione per far notare all'onorevole rappresentante del Governo ed ai colleghi come, per designare le zone depresse del nostro Paese, si continui a far ricorso al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il quale parla, oltre che di Italia meridionale, Isole, Venezia Giulia, Maremma toscana e Lazio, di territori montani. Infatti l'articolo 18 del Piano verde, prevedendo da parte dello Stato un contributo del 25 per cento, della spesa riconosciuta ammissibile, a fondo perduto, per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse, eleva il contributo stesso fino al 35 per cento per i territori « indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 », nonchè per quelli « classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Si dimentica pertanto un'altra norma, quella contenuta nell'articolo 8 del Piano verde, riguardante i territori collinari economicamente depressi. D'altra parte, la suddetta legge si sta avvicinando alla metà del suo periodo di applicazione, ed ancora non sono stati emanati i decreti relativi all'articolo 3 del decreto 2 settembre 1961, il quale dà la facoltà alle Camere di commercio di fare proposte agli Ispettorati compartimentali agrari per la designazione dei territori collinari a grande depressione economica. Sono stati emessi unicamente i decreti ministeriali relativi all'articolo 2 del citato decreto, il che significa solo la designazione d'ufficio delle zone aventi una certa altimetria; criterio, questo, che non può certo far testo, in quanto la depressione economica non va necessariamente di pari passo con l'altrimetria. Le proposte delle Camere di commercio, invece, giacciono tuttora sottoposte all'esame del Consiglio superiore dell'agricoltura, il quale non si è ancora pronunciato in merito.

Prego pertanto l'onorevole rappresentante del Governo di voler sollecitare il Consiglio superiore dell'agricoltura ad emettere i pareri richiesti per la delimitazione dei territori collinari economicamente depressi. Molti Ispettorati compartimentali hanno già preso l'iniziativa di considerare depressi i territori collinari, ma non so se tali iniziative potranno essere approvate dalla Corte dei conti, non essendo ancora stati emessi i decreti relativi; cosa, questa, che porterà a complicazioni per quanto riguarda i maggiori contributi già erogati.

In conclusione, dichiarandomi favorevole al provvedimento in esame, desidero aggiungere che ritengo necessario che la nostra Commissione — prima dello scadere della legislatura o, comunque, prima che finisca il periodo di applicazione del Piano verde — studi la variazione dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — al quale, come ho detto, non ci si può più riferire per indicare le zone depresse, in quanto è divenuto anacronistico — nonchè l'inclusione tra i territori bisognosi di maggiori provvidenze in tutti i settori anche dei territori collinari previsti dall'articolo 8 del Piano verde, per una maggiore aderenza alle necessità attuali dell'agricoltura.

D E L E O N A R D I S . Io voterò a favore del disegno di legge, il quale ha già ottenuto l'assenso dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento e tende a risolvere efficacemente una certa situazione. Aderisco però pienamente anche alle osservazioni dei senatori Carelli e Desana.

In Puglia, ad esempio, sono state rigettate circa duemila domande, presentate all'entrata in vigore del Piano verde, sia per quanto riguarda le costruzioni rurali che per la meccanizzazione, e via dicendo. Un provvedimento come quello oggi in discussione avrebbe dovuto quindi tenere presente tutta la situazione suddetta e considerare la delusione di migliaia di agricoltori i quali sono stati costretti ad eseguire i lavori necessari per proprio conto, affrontando i relativi oneri.

Sarebbe dunque opportuno presentare immediatamente un nuovo disegno di legge, tendente ad ampliare il concetto introdotto da quello attuale ed a sanare le numerose lacune verificatesi nella prima applicazione del Piano verde. Propongo pertanto che la Commissione prenda quanto prima l'iniziativa per il provvedimento suddetto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari